

DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 27 giugno 2017****sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 19 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato i propri Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 ⁽³⁾ (di seguito gli «Orientamenti dell'ABE»). Gli Orientamenti dell'ABE mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.
- (2) Gli Orientamenti dell'ABE sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e agli enti che comunicano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾.
- (3) Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell'Unione. Pertanto la BCE è destinataria degli Orientamenti dell'ABE relativa agli enti creditizi classificati come significativi in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (4) Al fine ottemperare agli Orientamenti dell'ABE, la BCE dovrebbe assicurare che gli enti creditizi significativi comunichino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE.
- (5) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ ABE/GL/2014/04.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

